**RIDUZIONI ED ESENZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO TARI APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N.12 DEL 02.05.2023**

**ART. 22**

**RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, **nella quota variabile**, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
2. Locali, diversi dall’abitazione, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell’anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività svolta: **20%**;
3. Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: **20%**;
4. Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, debitamente comprovata, per più di sei mesi consecutivi all’anno, all’estero: **20%**;
5. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate ***devono essere appositamente richieste del soggetto passivo e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta***, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. ***Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione***. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
6. ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI: (**riduzione della quota fissa e della quota variabile**)
7. Locali delle abitazioni private condotti o comunque occupati da nuclei familiari dove tutti i componenti abbiano compiuto il 65° anno di età, nell’anno di tassazione e che la superficie del locale non superi i **200 mq**, la tassa applicata in base alla tariffa in vigore sarà ridotta del **20%** **a condizione che i componenti del nucleo familiare siano titolari di reddito da pensione e non anche di ogni altro reddito da lavoro dipendente o assimilato e debitamente dimostrato con autocertificazione ;**
8. Locali delle abitazioni condotti o comunque occupati da nuclei familiari nei quali vi sia la presenza di un portatore di handicap (**riconosciuto ai sensi dell’art. 3 della Legge 05/02/1992 n. 104** ed indipendentemente dall’età dei componenti del nucleo familiare), la tassa applicata in base alla tariffa in vigore sarà ridotta del **20%**;
9. Locali occupati da persone sole, ricoverate in modo permanente in casa di riposo: l’inutilizzo degli stessi locali dovrà essere dimostrato mediante consegna periodica (quadrimestrale) delle bollette delle utenze luce, gas, acqua: **100%**;
10. Cascine sparse: **50%**;
11. Locali (abitazioni e non) non utilizzati con utenze di luce, gas e acqua attive: **50%**;

5. Le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi non sono tra loro cumulabili e saranno concesse a domanda dei contribuenti, debitamente documentate e previo accertamento dell’effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette. Le domande dovranno essere presentate entro il **30 novembre** e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta.

6. **La domanda di cui al precedente comma avrà validità fino al sussistere delle condizioni che danno diritto all’applicazione delle riduzioni. Il contribuente è obbligato a dichiarare il venir meno delle condizioni entro giorni trenta dalla data di variazione.**

7. Le riduzioni di cui al comma 3 del presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse di bilancio diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.

**ART.** **23**

**RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE**

**ATTIVE**

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del **20%**, a condizione che:
* l’utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell’anno solare;
* le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
1. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell’interessato **e decorre dall’anno successivo a quello della richiesta,** salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. **Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.** La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

**ART. 24**

**CUMULO DI RIDUZIONI**

1. Tutte le riduzioni tariffarie previste nel presente regolamento non sono tra loro cumulabili e saranno concesse a domanda dei soggetti passivi, debitamente documentate e previo accertamento dell’effettiva sussistenza di tutte le condizioni previste. Le domande dovranno essere presentate **entro il 30 novembre e decorrono dall’anno successivo** a quello della richiesta. **Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all’applicazione della riduzione/esenzione/agevolazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.** Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.